

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla decisione 1719/1999/CE relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)

(2001/C 332 E/13)

COM(2001) 507 def. — 2001/0210(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 settembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

250 000 euro per linea di progetto in un anno è soggetta alla procedura di comitato alla quale si fa riferimento in detta decisione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 156, paragrafo 1, del medesimo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del Trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della decisione 1719/1999/CE ⁽²⁾ è che la Comunità, insieme agli Stati membri, adotti i provvedimenti necessari per la costituzione di reti operative telematiche transeuropee interoperabili fra le amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie che consentano uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni, al fine di contribuire a realizzare l'Unione economica e monetaria e di rendere possibile l'attuazione delle politiche comunitarie, così come il processo decisionale comunitario.
- (2) Sono da ritenere prioritari i progetti atti a incrementare l'economicità delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni della Comunità europea, degli Stati membri e delle regioni e che, attraverso la costituzione o il potenziamento di una rete settoriale, contribuiscano agli obiettivi dell'iniziativa eEurope, del relativo piano d'azione, e soprattutto, al capitolo «Amministrazioni on-line» del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari.
- (3) A fini di certezza del diritto è bene disciplinare espressamente la possibilità di revisione della sezione del programma di lavoro IDA relativa all'attuazione della decisione 1719/1999/CE nel corso dell'anno di riferimento. Per l'attuazione delle azioni comunitarie di cui agli articoli da 3 a 6 della decisione 1719/1999/CE è bene chiarire che qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai

(4) Visto l'interesse espresso da Malta e dalla Turchia, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione di detti paesi a progetti di interesse comune. Prima che la partecipazione al programma IDA sia stata estesa a tutti i paesi candidati è opportuno render più agevole per tali paesi poter usufruire, a proprie spese, dei servizi generici forniti dall'IDA ammesso che uno scambio di dati tra tali paesi sia necessario all'attuazione di una politica comunitaria. Tale possibilità andrebbe concessa anche ad altri paesi terzi alle stesse condizioni.

(5) Allo scopo di ottenere una maggiore flessibilità nella fase di determinazione della dotazione annuale di bilancio occorre introdurre un importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione comunitaria prevista dalla decisione 1719/1999/CE per il periodo 2002-2004. Gli stanziamenti annuali vanno altresì autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

(6) Nell'ambito del programma IDA occorre generalmente considerare la realizzazione di reti per l'agevolazione della cooperazione tra autorità giudiziarie progetti di interesse comune.

(7) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche nei settori dell'educazione, segnatamente per lo scambio di informazioni su aspetti contenutistici relativi alle reti aperte oltre che per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione, vanno considerate progetti di interesse comune.

(8) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope, del relativo piano d'azione, e soprattutto del capitolo «Amministrazioni on-line» del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari, vanno considerate progetti di interesse comune.

(9) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche relative alle politiche in tema d'immigrazione, segnatamente per migliorare lo scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali allo scopo di facilitare le procedure di informazione e di consultazione, vanno considerate progetti di interesse comune.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo.

⁽²⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

(10) Occorre adattare le disposizioni della decisione 1719/1999/CE relative alla procedura di comitato affinché tengano conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(11) Occorre modificare la decisione 1719/1999/CE di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1719/1999/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è completato dalla seguente lettera h):

«h) contribuiscano agli obiettivi dell'iniziativa «Europe e del relativo piano d'azione, e soprattutto al capitolo "Amministrazioni on-line" del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari.»

2) L'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

«2. La procedura di cui all'articolo 8, in base alle priorità di cui all'articolo 4 e ai principi di cui all'articolo 5, si applica all'approvazione della parte del programma di lavoro IDA relativa all'esecuzione della presente decisione che è elaborata dalla Commissione con cadenza annuale e che può essere soggetta a revisione nel corso dell'anno di riferimento. Il programma di lavoro IDA comprende una ripartizione per progetto delle spese sostenute per l'anno o gli anni precedente/i.

3. La procedura di cui all'articolo 8 si applica all'approvazione, in base ai principi di cui all'articolo 5 della relazione preparatoria e del piano di attuazione completa di ciascun progetto IDA, al termine dello studio di fattibilità e della fase di sviluppo e di convalida, nonché per l'approvazione di tutte le successive modifiche rilevanti di detto piano.

4. La procedura di cui all'articolo 8 si applica all'approvazione, in base alle priorità di cui all'articolo 4 ed ai principi di cui agli articoli 5 e 6, della ripartizione tra progetti delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai 250 000 euro per linea di progetto nell'arco di un anno è soggetta alla presente procedura.»

3) L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA),

composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE a norma dell'articolo 7, e dell'articolo 8 di detta decisione.

3. Il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 3) della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.»

4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati

1. Nell'ambito dei rispettivi accordi con la Comunità europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centroorientale, di Cipro, di Malta e della Turchia per i progetti di interesse comune pertinenti a tali accordi.

2. Nel corso dell'attuazione di progetti di interesse comune è incoraggiata, ove opportuno, la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o enti internazionali.

3. Prima che la partecipazione al programma IDA sia estesa a detti Stati, i paesi associati dell'Europa centroorientale, Cipro, Malta e la Turchia possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA, ammesso che uno scambio di dati tra tali paesi sia necessario all'attuazione di una politica comunitaria.

4. Anche altri paesi terzi possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA se ed in quanto uno scambio di dati tra tali paesi è necessario all'attuazione di una politica comunitaria.»

5) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

Importo di riferimento finanziario

1. L'importo di riferimento finanziario previsto dalla presente decisione per l'attuazione dell'azione comunitaria relativa al periodo 2002-2004 è di 39,8 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie.»

6) La sezione A dell'allegato è completata dal seguente punto 6:

«6. La realizzazione di reti per l'agevolazione della cooperazione tra autorità giudiziarie.»

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

7) La sezione B, punto 10, dell'allegato è sostituita dal testo seguente:

«10. Reti telematiche nei settori dell'educazione, della cultura, dell'informazione, della comunicazione e dei mezzi audiovisivi, in particolare per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione.»

8) La sezione B dell'allegato è completata da i seguenti punti 13 e 14:

«13. Reti telematiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, e soprattutto del capitolo "Amministra-

zioni on-line" del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari.

14. Reti telematiche relative alle politiche in tema d'immigrazione, segnatamente per migliorare lo scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali allo scopo di facilitare le procedure di informazione e di consultazione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
